SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 365 giorni, relativo all'emissione del 15 settembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 86395 e n. 86397 del 5 settembre 2008, che hanno disposto per il 15 settembre 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 86395 e n. 86397 del 5 settembre 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2008 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,903 per i B.O.T. a 91 giorni e a 95,817 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 98,963 ed a 98,658 per i B.O.T. a 91 giorni, a 96,049 ed a 94,897 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07366

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 luglio 2008.

Fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante «norme di Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e il Regolamento (CE) n. 498/07, che definiscono modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo Programma operativo;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore»;

Considerato necessario attivare le misure di emergenza previste dall'art. 1, comma 1 del predetto decreto-legge;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 16 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Fermo di emergenza temporaneo

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le unità autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

Art. 2.

Modalità dell'esecuzione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le unità abilitate alla pesca a strascico e volante.

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 4 agosto al 2 settembre.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 3 settembre al 2 ottobre.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Palermo e nei Compartimenti marittimi della Sardegna è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 25 agosto al 23 settembre.

4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Catania è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 15 settembre al 14 ottobre.

5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei RR.NN.MM.GG di Lampedusa è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° ottobre al 30 ottobre, considerata la peculiare posizione dell'isola.

Art. 3.

Modalità di esecuzione

1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 2 è corrisposta alle imprese di pesca una compensazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge indicato in premessa, nonché sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 6, ad esclusione delle unità autorizzate al sistema draga idraulica ancorché abilitate ai sistemi strascico e/o volante. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.

2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 5 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 6, per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.

5. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui all'art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa.

Art. 4.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività natalizie, sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di settore.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorità marittima.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2008 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a

strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.

Art. 5.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l'attività di pesca nel giorno di venerdì. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l'attività di pesca nel giorno di venerdì, devono effettuare un ulteriore giorno di fermo, qualora richiesto dagli armatori, che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento abilitate ai predetti sistemi.

Art. 6.

Compensazione e misure sociali di accompagnamento al fermo temporaneo

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera *a)*, da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

2. La compensazione spettante alle imprese di pesca è calcolata per l'anno 2008 in base alla seguente tabella:

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (EURO)
0 ‹ 10	5,2 / GT + 20
10 ‹ 25	4,3 / GT + 30
25 ‹ 50	3,2 / GT + 55
50 ‹ 100	2,5 / GT + 90
100 ‹ 250	2,0 / GT + 140
250 ‹ 500	1,5 / GT + 265
500 ‹ 1.500	1,1 / GT + 465
1.500 ‹ 2.500	0,9 / GT + 765
2.500 ‹ oltre	0,67 / GT + 1.340

3. Le predette misure sono concesse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 154/2004.

4. Con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono disciplinate le modalità di presentazione delle istanze, nonché le procedure di liquidazione delle misure di cui al presente articolo.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei Conti il 29 agosto 2008
Ufficio controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 378

08A07293

DECRETO 31 luglio 2008.

Modalità di attuazione del decreto 18 luglio 2008, relativo al fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il Regolamento CE 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore;

Considerato che il predetto decreto-legge prevede all'art. 1, comma 2, una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro a valere sulle specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 di cui al Regolamento CE 1198/06, e pari a 10 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Visto il decreto del 18 luglio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante interventi relativi al fermo di emergenza temporaneo;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammesse ai benefici di cui al presente provvedimento le unità da pesca autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti alla data di inizio del fermo di emergenza temporaneo, di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2008, di seguito per brevità denominato «decreto ministeriale».

2. La compensazione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale è corrisposta a condizione che l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca e assicuri il rispetto dell'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 2.

1. Entro il giorno di inizio del fermo di cui al precedente articolo, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, appositamente delegato dal proprietario, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. La predetta consegna equivale a domanda per la corresponsione della compensazione e delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale.

3. Per le unità dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorità marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica, entro tre giorni dall'inizio del fermo di emergenza temporaneo, all'Ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unità e la data di inizio dell'interruzione.

Art. 3.

1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 2, l'unità può essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima presso la quale è effettuato il fermo di emergenza temporaneo.

2. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

3. L'unità, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alla compensazione e alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto ministeriale.

Art. 4.

1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al Capo del Compartimento di iscrizione o all'Autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante.

2. L'Autorità marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.

3. L'opzione, di cui al precedente comma 1, comporta la mancata ammissione alle misure sociali di accompagnamento, previste dal decreto ministeriale.

Art. 5.

1. Al fine di conseguire la corresponsione della compensazione e delle misure sociali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano, entro venti giorni dal termine del periodo di fermo di emergenza temporaneo, all'Autorità marittima del porto in cui hanno effettuato l'interruzione, la documentazione redatta secondo gli schemi sottoindicati, allegati al presente decreto.

2. L'armatore deve presentare la documentazione di cui al precedente comma 1, secondo l'allegato A al presente decreto.

3. I componenti dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al precedente comma 1:

a) personalmente (allegato B1);

b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2);

c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori (allegato B3).

Art. 6.

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione, le misure sociali al marittimo di cui all'art 6, comma 1, lettera *a)* e *b)* del decreto ministeriale, sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione per malattia, infortunio, servizio militare

o maternità, per la corresponsione del minimo monetario garantito, si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale, è corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di interruzione, come unità aggiuntiva a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternità. In tal caso le misure sociali relative al marittimo reimbarcato sono corrisposte per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

Art. 7.

1. Al termine del periodo di fermo di emergenza temporaneo, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, rilascia all'armatore, per ciascuna unità, copia della documentazione presentata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente decreto con l'attestazione, apposta in calce, relativa alla data di inizio del periodo di effettiva interruzione e al regolare imbarco dei marittimi.

2. L'Autorità marittima di cui al precedente comma, trasmette, entro trenta giorni dal termine di presentazione, di cui al precedente art. 5, comma 1, alla Direzione marittima competente, i prospetti di liquidazione, per ciascun avente diritto, redatti secondo gli allegati C1 e C2 al presente decreto.

3. Ciascuna Direzione marittima trasmette, entro i venti giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura il prospetto di cui all'allegato D al presente decreto.

Art. 8.

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a seguito dell'acquisizione dei prospetti di liquidazione redatti da ciascuna Direzione marittima, provvede a definire l'imputazione dei pagamenti relativi ai benefici economici connessi alle misure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale.

2. Per i pagamenti imputati alle risorse finanziarie dell'Asse prioritario 1 del Reg.CE 1198/06, le Direzioni marittime, su richiesta della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, forniscono gli elementi necessari alla liquidazione di quanto dovuto agli aventi diritto. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura adotta i provvedimenti di concessione e liquidazione per ciascun avente diritto e emette i relativi mandati di pagamento secondo le procedure previste per il Fondo europeo per la pesca.

3. Per i pagamenti imputati alle risorse finanziarie di cui al Fondo centrale per il credito peschereccio, si attuano le disposizioni previste dal successivo art. 9.

4. Gli oneri previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale, versati per i marittimi imbarcati ai relativi istituti di previdenza e assistenza, sono liquidati all'armatore.

5. Le trattenute delle quote sindacali di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera *c)*, sono versate alle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori.

Art. 9.

1. Il Servizio amministrativo logistico, presso la Direzione marittima competente, emette ordini di pagamento singoli o cumulativi in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla competente Autorità marittima e secondo le richieste degli aventi diritto.

2. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 5, comma 3, lettera *b)* del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Autorità marittima trasmettendo idonea documentazione contabile amministrativa ovvero le relative buste paga. Per quanto riguarda la modalità di pagamento di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)* del presente decreto, il medesimo Servizio amministrativo logistico provvede al pagamento ai singoli interessati dell'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

3. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti, preferibilmente, a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente.

4. Avverso i provvedimenti adottati dalle Autorità marittime sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2008

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO A

Alla Autorità marittima di ……………………………………………

La sottoscritta ditta …………………………………………… con sede in ……………………..
via……………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale …………………………………. e partita I.V.A. n. ………………………………….
legale rappresentante …………………………………………………………………………………...
armatrice del M/p ………………………………………………………………….. numero UE
……………………………….iscritto al numero …………………………………….dei
RR.NN.MM.GG. di ……………………………. di GT……………
Iscritta al n………………………………………….. del registro delle imprese di pesca di
……………………………
dichiara, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000:

- di aver effettuato il fermo di emergenza temporaneo dal …………… al……………
- di possedere i requisiti previsti dal decreto ministeriale e dal decreto concernente le modalità di attuazione del fermo di emergenza temporaneo.
- di impegnarsi a versare/di aver versato alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara, altresì, che alla data di inizio del fermo di emergenza temporaneo risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il pagamento limitatamente al periodo di interruzione, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).

Cognome, nome e qualifica	Codice fiscale	Euro
a)		
b)		
c)		

Per la corresponsione della compensazione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale dichiara che la sopra indicata unità risulta di …….GT.

La sottoscritta ditta chiede, altresì, che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente intestato a (**)…………………………………… presso …………………………………….. codice IBAN……………………………… ….

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ………………./………………../ Firma ……………………………

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione temporanea in data ………………./…………………… e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì, ………………./…………………./

Timbro e firma
dell'autorità marittima
………………………

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.
(**) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/ legale rappresentante.

ALLEGATO B1

Alla Autorità marittima di …………………………………………………………

Il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………………………
nato a ……………………………provincia di ………………………il ……..…/..……../……………
e residente……………………………………in via…………………………………………………………
……………………………………….. n …….., codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)
…………………………………………………………………..…………imbarcato con la
qualifica…………………………………….. sul M/p ……………………………………………… ,
Numero UE……………………………, iscritto al numero ………………………… del
RR.NN.MM.GG. di ……………………….. chiede, in relazione a n.
………………………………giorni di effettivo imbarco maturati nel periodo di fermo di emergenza temporaneo, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………………………
chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente intestato a (*)
……………………………………………………presso …………………………………………………
.codice IBAN……………………………………....

IL sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza
Lì, ………/………..

Firma……………………………..

(*)Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/legale rappresentante.

ALLEGATO B2

Alla Autorità marittima di ……………………………………………………………………..

Per il tramite di (*) ……………………………………………………………………………………

Il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………………………
nato a ………………………………provincia di ……………………..il ………..…/………/………..
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) ………………………..……………………………
imbarcato con la qualifica………………………………….………………… sul M/p
…………………………………..numero UE……………………………………… iscritto al numero
…………………………..del RR.NN.MM.GG. di…………………………….. chiede, in relazione a
n. ……………………………giorni di effettivo imbarco maturati nel periodo di fermo di emergenza temporaneo, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.
Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………………………
chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente intestato a (**)
………………………………………………………….presso la banca……………………………………
codice IBAN……………………………………

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.
Lì, …………/…………/

Firma……………………………..

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.
(**)Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/legale rappresentante.

ALLEGATO B3

Alla Autorità marittima di ……………………………………………………………………..

Per il tramite di (*)………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………………… nato a ………………………………provincia di ……………………..il …………../………/……….. codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) ……………………………..……………………………… imbarcato con la qualifica di………………………………………… sul M/p …………………………………..numero UE……………………………………… iscritto al numero ………………………….dei RR.NN.MM.GG. di……………………………... chiede, in relazione a n. ……………………………giorni di effettivo imbarco maturati nel periodo di fermo di emergenza temporaneo, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente intestato a (**)……………………………………………………….presso…………………………… codice IBAN………………………………………

Mandato di assistenza e rappresentanza

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………………… delega il patronato ……………………………………………………………………………………… a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione temporanea della pesca.
Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, consente il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Delega per la trattenuta delle quote sindacali.

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………………… autorizza la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura/il servizio amministrativo logistico presso la Direzione marittima competente ad effettuare, sulla somma spettante a titolo di minimo monetario in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali d'accompagnamento al fermo di emergenza temporaneo, la trattenuta di euro………………………………………………………………………a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale nazionale ………………………… presso………………………………….. codice IBAN……………………………………………..

Lì, ……../………

Firma……………………

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato …………………..

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale …………………………………………………..

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.
(**)Il conto deve essere intestato al richiedente avente diritto.

ALLEGATO C1

Alla Direzione marittima di...........................

(Timbro lineare dell'Ufficio)

Certificazione attestante i benefici dovuti agli aventi diritto (armatori)

L'AUTORITÀ MARITTIMA DI .... ATTESTA CHE

La ditta .... codice fiscale .... partita I.V.A. n. ....armatrice del M/p .... numero UE ....iscritto al numero ....dei RR.NN.MM.GG. di .... di GT.................conto corrente intestato a ....presso ....codice IBAN ....

a) possiede i requisiti richiesti per accedere ai benefici di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2008 e al decreto concernente le modalità di attuazione del fermo di emergenza temporaneo;

b) per il periodo del fermo di emergenza temporaneo risultano imbarcati sulla sopraindicata unità da pesca n ...... marittimi.

In base al calcolo dei benefici dovuti di cui all'art.6 del sopracitato decreto ministeriale, la compensazione dovuta è pari a € ....
Il totale degli oneri assistenziali e previdenziali dovuti ammonta a € ....

Firma del titolare dell'Ufficio

____

Allegare copia del modello di cui all'allegato A al decreto concernente le modalità di attuazione compilato dall'avente diritto con relativa attestazione dell'Autorità marittima.

ALLEGATO C2

Alla Direzione marittima di……………………….

(Timbro lineare dell'ufficio)

Certificazione attestante i benefici dovuti agli aventi diritto (imbarcati)

L'AUTORITÀ MARITTIMA DI .... ATTESTA CHE

Il marittimo ……………………………………………….nato il……………….a……………………comune di………………. e residente a…………………. codice fiscale……………………………………………………..……..imbarcato sul M/p ………………………………………… numero UE ………………………………iscritto al numero …………………………………….dei RR.NN.MM.GG. di …………………………… di GT……
conto corrente intestato a …………………………..presso …………………………………codice IBAN ……………………………..………….. ……………

a) possiede i requisiti richiesti per accedere ai benefici di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2008 e al decreto concernente le modalità di attuazione del fermo di emergenza temporaneo;

b) ha maturato n. …………………giorni di effettivo imbarco nel periodo di fermo di emergenza temporaneo.

L'importo del minimo monetario garantito in base al CCNL vigente è pari a € ………………………………

Firma del titolare dell'Ufficio

____

Allegare copia del modello di cui all'allegato B1/B2/B3 al decreto concernente le modalità di attuazione compilato dall'avente diritto.

ALLEGATO D

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Unità PEMAC5
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA

(Timbro della Direzione marittima)

Certificazione attestante i benefici complessivi dovuti agli aventi diritto

LA DIREZIONE MARITTIMA DI ....

sulla base dei prospetti elaborati, ai sensi degli allegati C1/C2 al decreto di attuazione, da parte degli uffici marittimi amministrati

ATTESTA CHE

- l'ammontare totale delle compensazioni dovute è pari a € ....
- il totale degli oneri assistenziali e previdenziali dovuti ammonta a € ....
- il totale degli importi dovuti agli imbarcati è pari a € ....

Firma del titolare

____

Allegare copia del modello di cui all'allegato C1 al Decreto concernente le modalità di attuazione compilato dall'Autorità marittima.

08A07294

DECRETO 8 agosto 2008.

Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP, di seguito Regolamento di base;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento applicativo;

Visto il vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome che, nella seduta del 20 aprile 2008, ha approvato la ripartizione della dotazione finanziaria del FEP dello Stato e delle regioni;

Visti, in particolare gli articoli 21 e 23 del regolamento di base, riguardante l'Asse prioritario 1 misura «Arresto definitivo»;

Considerato che il Programma operativo prevede, al suo interno, piani di adeguamento e piani di disarmo distinti per GSA e per sistemi di pesca;

Visto il decreto-legge n. 114 del 3 luglio 2008, in particolare l'art. 1, comma 3, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore;

Visto il regolamento del Consiglio europeo, approvato il 15 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte di pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;

Visto l'art. 4, comma 11, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nella seduta del 30 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di arresto definitivo

1. L'arresto definitivo delle attività di pesca di un peschereccio, ai sensi del regolamento di base, può avvenire mediante:

a) demolizione;

b) destinazione, sotto bandiera di uno Stato membro e con immatricolazione nella Comunità, ad attività diverse dalla pesca;

c) destinazione alla creazione di barriere artificiali.

Art. 2.

Attuazione della misura

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo mediante demolizione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1.

2. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima.

3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento di base e dal regolamento applicativo, nonché le indicazioni del Programma operativo.

4. Ai fini del presente decreto i compartimenti marittimi ricadenti in ciascuna GSA sono individuati nell'allegato *F.*

Art. 3.

Piani di disarmo

1. Ciascun piano di disarmo prevede la riduzione della capacità di pesca in funzione degli obiettivi di tutela e ricostituzione degli stock ittici di riferimento, così come definiti dal Programma operativo, elaborati per GSA e sistemi di pesca.

2. In esecuzione dei Piani di disarmo, di cui al comma 1, è previsto l'arresto definitivo secondo la seguente tabella che definisce i valori massimi di stazza da ritirare per il periodo 2008/2010.

GSA / Sistemi	11	9	17	10 Calabria tirrenica-Campania	18	19	16 Sicilia(comprese GSA 10 e 19)	16 (Sicilia Stretto)*
Strascico	380	528	1.421	560	1.972	502	1.639	3.245
Altri sistemi	191	244,68	625,09	235,99	276,55	57.2	703,3	------

* Limitatamente alle imbarcazioni a strascico di dimensioni LFT superiori a 18 metri.

Art. 4.

Requisiti di ammissibilità delle navi

1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel registro comunitario nonché in uno dei compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA di cui al Programma operativo.

2. L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

3. L'imbarcazione da pesca deve avere età pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio.

4. Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità.

Art. 5.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, dal proprietario dell'unità, è presentata all'ufficio marittimo di iscrizione della nave, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'ufficio marittimo, è trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, di seguito Ministero.

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via fax o consegnate direttamente al Ministero.

2. Nella domanda (allegato *A*) devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: Istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;

d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

e) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver o non aver presentato domanda di arresto temporaneo, ai sensi del decreto legge 3 luglio 2008, n. 114.

3. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata dal proprietario, per il tramite dell'ufficio marittimo di iscrizione del natante, alla prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero, sia presentata, unitamente all'istanza, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 6.

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato *B* comprensivo dell'estratto del registro NN.MM.GG. e/o delle matricole aggiornato.

2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 7, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Successivamente, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, che dovrà provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente nonché comunicarne la data di avvenuta notifica al Ministero.

4. Il termine per la restituzione all'ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in quindici giorni a far data dalla notifica della decisione di concessione.

L'ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato *C*, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo è atto irrevocabile, il titolo è annullato e la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione dell'unità. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto concesso. L'Autorità marittima potrà concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato *D*, completo di tutta la documentazione prevista.

6. Nel caso indicato al comma 4 del presente articolo, nonché, in caso di formale rinuncia da parte del beneficiario del premio, lo stesso non potrà ripresentare istanza di finanziamento nei due anni successivi alla rinuncia e/o disinteresse.

Art. 7.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo terrà conto dei seguenti criteri:

a) livello di vetustà dell'imbarcazione: 5 punti per ogni anno eccedente l'età minima di cui al precedente art. 4, comma 3;

b) stazza espressa in GT: 1 punto per ogni GT.

Art. 8.

Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato secondo il calcolo indicato nella tabella di cui al Programma operativo.

2. La stazza, espressa in GT, è rilevata dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.

3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali, comprovate dall'ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, è considerata quale demolizione.

L'importo del premio spettante, calcolato con le modalità di cui al comma 1, è ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione.

Art. 9.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato secondo le seguenti modalità:

a) 50% a titolo di acconto, su richiesta dell'interessato, al momento della riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e dell'impegno a procedere alla demolizione della nave nel termine prescritto all'art. 6, comma 5, previa presentazione di una polizza fideiussoria, a garanzia dell'importo anticipato, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo cauzioni» di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, adottando l'allegato modello *E*;

b) saldo, ad avvenuta demolizione della nave.

Art. 10.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L'entità del premio, determinato con le modalità di cui all'art. 8, è diminuito:

a) di una parte dell'importo riscosso in caso di aiuto per l'ammodernamento dell'unità, calcolata *pro rata temporis* per il periodo vincolativo residuo;

b) dell'intero aiuto concesso, ai proprietari delle imbarcazioni, per l'arresto temporaneo, ai sensi decreto-legge n. 114 del 3 luglio 2008, in caso di demolizione prima di otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Per il calcolo della quota *pro rata temporis* di cui alla lettera *a)* del comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.

3. L'adesione al presente decreto non pregiudica la possibilità di aderire ad ulteriori iniziative previste dal regolamento del Consiglio europeo, approvato il 15 luglio 2008, di cui alle premesse.

Art. 11.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorità marittima avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio marittimo di destinazione.

Art. 12.

Normativa di riferimento

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP.

Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.

Piano strategico nazionale per il settore della pesca.

Programma operativo nazionale approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007.

Decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, art. 4, comma 11, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343;

Decreto legge n. 114 del 3 luglio 2008, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 4

ALLEGATO *A*

Al ______________________

(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti (CE) 1198/2006 e 498/2007 e del decreto di attuazione.

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome ______________________ Nome ______________________
Codice Fiscale ______________________
Nato/i a ______________ prov. ______________ il ______________
Attualmente residente/i a ______________________ prov. ______________
In Via ______________________, n. __________ c.a.p. ______________
Telefono ______________________ fax ______________________

(*persone giuridiche*)

Cognome ______________________ Nome ______________________
Codice Fiscale ______________________
Nato a ______________ prov. ______________ il ______________
Attualmente residente/i a ______________________ prov. ______________
In Via ______________________, n. __________ c.a.p. ______________
Nella qualità di rappresentante legale della Società ______________________
Codice Fiscale ______________________ e/o Partita I.V.A. ______________________
Ragione sociale ______________ con sede in ______________ prov. ______________
Alla Via ______________________, n. __________ c.a.p. ______________
Telefono ______________________ fax ______________________

Nella qualità di proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ______________________ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) ______________ iscritta nelle matricole al n. ______________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. ______________ dell'Autorità marittima di ______________________, numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) ______________ (*obbligatorio*);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare mediante accredito sul C/c n. ______________, intrattenuto presso la banca ______________________, Abi n. __________, Cab. n. __________, IBAN ______________________, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, mediante la DEMOLIZIONE, ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data firma

ALLEGATO B

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO DEL REG. (CE) 1198/2006 DEL CONSIGLIO DEL 27 LUGLIO 2006

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca-FEP;

VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il decreto ministeriale n. ________________ del ________________ recante norme di attuazione dei regolamenti(CE) n. 1198/2006 e 498/07;

VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. ________________________, acquisita al protocollo n. __________ del ________________ per l'arresto definitivo della nave denominata ____________, n. UE __________ matricola ___________, da conseguirsi mediante ________________________ (*specificare la modalità prescelta*);
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- è iscritta presso questo Ufficio al numero ___________ dei registri ________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*);
- risulta di proprietà di ________________________ (*se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva*);
- è entrata in servizio nell'anno __________;
- è stata armata ai sensi dell'articolo 164 del Codice della navigazione per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di ammissione;
- è abilitata alla pesca con ________________ (*specificare licenza/attestazione provvisoria in corso di validità*) n. _________ del ______________;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE _________
- ha una stazza di GT ______

Si ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante <u>DEMOLIZIONE</u>;
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami*);
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:*
  VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
  € ____________ per ________________ erogato da __________ il vincolo scade il __________;
  € ____________ per ________________ erogato da __________ il vincolo scade il __________;
  ALTRI VINCOLI (*da specificare*)
  ____

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato.

ALLEGATO *C*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave ________________iscritta al n.________ del________________ al premio di arresto definitivo di euro ______________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/____);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data___________;

VISTO il processo verbale del ______________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. _________ del ________ oppure autorizzazione provvisoria n. _______ del _______) della nave ______________________ iscritta al n. ____________ è stato restituito in data ______________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di notifica della decisione di ammissione;
Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante DEMOLIZIONE, entro il ___________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data_________________

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:

€___________per________concesso da _______________il vincolo si estingue il _______

€___________per________concesso da _______________il vincolo si estingue il _______

Atri vincoli (*da specificare*):

____

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO____

CODICE IBAN__________________________

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare l'allegato C completo dei seguenti documenti allegati:

- certificazione fallimentare e/o autocertificazione e/o Certificato della Camera di Commercio con la dicitura dello stato non fallimentare;
- richiesta certificazione antimafia se l'importo è superiore a € 154.937,00.

ALLEGATO *D*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con ministeriale n. ________del______________riferimento fascicolo n. __________, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ___________ del __________ al premio di arresto definitivo di €________________;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n.____________ del __________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ________________iscritto al n. __________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. _________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi; *(tale indicazione è omessa in caso di arresto definitivo mediante trasferimento o barriere artificiali)*

VISTI i registri di questa Autorità__________*(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA che nei registri di questo Ufficio risulta

- la cancellazione della suddetta nave per DEMOLIZIONE a far data dal ________________________;

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole con l'annotazione di avvenuta cancellazione per demolizione.

ALLEGATO *E*

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- il regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
- il regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca
- i predetti regolamenti prevedono, tra l'altro, l'adozione di misure destinate all'arresto definitivo delle attività di pesca ;
- il decreto ministeriale n. ___________del____________ recante disposizioni per l'applicazione della misura "arresto definitivo" mediante demolizione;
- con decreto ministeriale n. ___________ del _________ è stata approvato il progetto di arresto definitivo ____/AD/______ della nave ____________________ iscritta al n. _________ delle matricole navi maggiori/dei registri navi minori e galleggianti dell'ufficio marittimo di ___________________, e concesso il contributo di € ____________________ ;
- il titolo abilitativo all'esercizio dell' attività di pesca è stato riconsegnato all'Ufficio Marittimo di iscrizione in data _______________ ;
- il predetto decreto ministeriale n. __________ del __________ prevede, tra l'altro, che per l'erogazione dell'acconto del 50% del contributo venga prodotta apposita polizza fideiussoria;
- la polizza è intesa a garantire che il beneficiario del contributo rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dai richiamati regolamenti comunitari e le condizioni stabilite dal citato decreto ministeriale n. _______del___________ per l'ottenimento della liquidazione dell'acconto:

Tutto ciò premesso

La sottoscritta Banca/Assicurazione ______________________________con sede legale in ______________________, iscritta nel registro delle imprese di __________________ al n. ___________, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità ______________________________, a mezzo dei sottoscritti signori:

_____________________________________ nato a __________________ il_________

_____________________________________ nato a __________________ il_________

nella loro rispettiva qualità di __________________________e di ____________________, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della ___________________________cod. fiscale ___________________________, beneficiario - in qualità di proprietario della nave - del contributo per la realizzazione del progetto _______/AD/__________, e a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di € _______________ (euro ___________________________) pari alla quota dell'anticipazione erogata oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. _____________ del ________ del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato *(periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca)*

La sottoscritta_____________________________, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora il beneficiario del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento in vigore nello stesso periodo sul 50% dell'importo di contributo anticipato (quota nazionale) e in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo sul restante 50% dell'importo di contributo anticipato (quota comunitaria) ;

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca/assicurazione ____________________ stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il beneficiario nel frattempo abbia perso la proprietà della nave indicata nelle premesse, sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie – Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari", sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del ______________, e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca/assicurazione __________________________ darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del Codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione________________________ e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

_________, lì ________________

_________________________ _________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) .

_________, lì ________________

ALLEGATO *F*

Piano di disarmo	Compartimenti
GSA 9 Mar Ligure, Mar Tirreno Settentrionale e Centrale	Genova
	Imperia
	La Spezia
	Savona
	Livorno
	Marina di Carrara
	Portoferraio
	Viareggio
	Civitavecchia
	Gaeta
	Roma
GSA 10 Mar Tirreno Centro-Meridionale	Castellammare di Stabia
	Napoli
	Salerno
	Torre del Greco
	Gioia Tauro
	Vibo Valentia
	Reggio Calabria
GSA 11 Sardegna	Cagliari
	La Maddalena
	Olbia
	Oristano
	Porto Torres
GSA 17 Mar Adriatico Centro-Settentrionale	Monfalcone
	Trieste
	Chioggia
	Venezia
	Ravenna
	Rimini
	Ancona
	Pesaro
	San Benedetto del Tronto
	Ortona
	Pescara
	Termoli
GSA 18 Mar Adriatico Meridionale	Bari
	Brindisi
	Manfredonia
	Molfetta
GSA 19 Mar Ionio	Gallipoli
	Taranto
	Crotone
GSA 16 Sicilia Stretto (LFT>18 m)	Gela
	Mazara del Vallo
	Porto Empedocle
	Pozzallo
	Siracusa
	Trapani
Sicilia (GSA 16, GSA 10 e GSA 19)	Augusta
	Catania
	Messina
	Siracusa
	Messina
	Milazzo
	Palermo
	Gela
	Mazara del Vallo
	Porto Empedocle
	Pozzallo
	Siracusa
	Trapani

08A07119

DECRETO 16 settembre 2008.

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di ortaggi nel registro nazionale. Recepimento della direttiva 2008/83/CE della Commissione del 13 agosto 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE della Commissione del 26 luglio 2007;

Vista la direttiva 2008/83/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2008/83/CE;

Decreta:

Articolo unico

All'articolo 1 del decreto 25 ottobre 2007, di cui alle premesse, la frase: «degli allegati I e II della direttiva 2007/49/CE» è sostituita dalla frase «degli allegati I e II della direttiva 2008/83/CE».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: ZAIA

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A07052

DECRETO 30 settembre 2008.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sannio Caudino Telesino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, ari periodo di adattamento;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 143 del 22 giugno 2005 con il quale alla denominazione «Sannio Caudino Telesino» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Ritenuto che si sono realizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente è necessario procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2005, alla denominazione «Sannio Caudino Telesino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

08A07339

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 settembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Camallevamenti», in Cremona.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 2001, n. 161/2001 con il quale la società cooperativa Camallevamenti, con sede in Cremona è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mido Mazzetti ne è stato nominato commissario liquidatore nella terna commissariale;

Vista la nota pervenuta in data 11 luglio 2008 con la quale sono state comunicate le dimissioni del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Mazzetti, nato a Grosseto il 12 luglio 1965, ivi domiciliato, via Fiume, n. 50, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Mido Mazzetti dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07121

DECRETO 3 settembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Consorzio Cantine Cooperative Italiane», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale la società cooperativa Consorzio Cantine Cooperative Italiane, con sede in Roma posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mido Mazzetti ne è stato nominato commissario liquidatore nella terna commissariale;

Vista la nota pervenuta in data 11 luglio 2008 con la quale sono state comunicate le dimissioni del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta

Art. 1.

Il dott. Paolo Mazzetti, nato a Grosseto il 12 luglio 1965, ivi domiciliato, via Fiume, n. 50, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Mido Mazzetti dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07271

DECRETO 10 settembre 2008.

Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito nella legge n. 121 del 14 luglio 2008;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, e successive modificazioni, approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 927, 928 e 929, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, per gli anni 2007-2008-2009, con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro, un Fondo per il passaggio al digitale;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Ritenuto di dover suddividere il territorio nazionale in 16 aree tecniche per il passaggio al digitale, individuate, anche sulla base del lavoro propedeutico svolto dal Comitato Nazionale Italia Digitale, costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni del 4 agosto 2006, al fine di assicurare un uso efficiente delle risorse frequenziali, la continuità nella ricezione dei programmi, la segmentazione dell'utenza coinvolta e la riduzione dei disagi per i cittadini;

Considerata la necessità di prevedere un calendario di transizione al digitale, anche sulla base del lavoro propedeutico svolto dal Comitato Nazionale Italia Digitale, costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni del 4 agosto 2006, con una sequenza degli switch off tale da ottimizzare la compatibilizzazione degli impianti e assicurare altresì la continuità tra aree limitrofe;

Ritenuto opportuno che la sequenza degli switch off delle aree avvenga secondo una ripartizione equilibrata tra Nord, Centro e Sud del Paese nonché omogenea anche con riferimento alla presenza di famiglie economicamente o socialmente disagiate, al fine di consentire una erogazione di contributi statali bilanciata per ciascuno dei quattro anni del processo di transizione;

Ritenuto di confermare la data del 31 ottobre 2008 per lo switch off nella regione Sardegna, individuata dalla Task Force Sardegna istituita con decreto ministeriale del 10 novembre 2006, in considerazione del completamento del processo di pianificazione e assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze a seguito della delibera all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 53/08/CSP.

Vista l'intesa raggiunta con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 10 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Aree tecniche

1. Al fine di definire un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, il territorio nazionale è suddiviso in 16 aree tecniche, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso. La delimitazione delle singole aree coincide, in linea di massima, con quella delle rispettive aree regionali e provinciali interessate, assicurando un uso efficiente delle risorse frequenziali, la continuità nella ricezione dei programmi e la segmentazione dell'utenza coinvolta.

Art. 2.

Criteri per la definizione del calendario

1. Il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente decreto e il 31 dicembre 2012, termine ultimo per la transizione al digitale, è suddiviso in 8 semestri cui associare le 16 aree tecniche di cui all'art. 1.

2. I criteri per effettuare l'associazione tra ciascuna delle aree tecniche e i singoli semestri sono i seguenti:

ottimizzazione della compatibilità degli impianti;

continuità tra aree limitrofe;

ripartizione equilibrata tra Nord, Centro e Sud del Paese della sequenza degli switch off;

ripartizione omogenea della sequenza degli switch off anche con riferimento alla presenza nei territori interessati di famiglie economicamente o socialmente disagiate, al fine di consentire una erogazione di contributi statali bilanciata per ciascuno dei quattro anni del processo di transizione;

riduzione dei disagi per i cittadini.

Art. 3.

Calendario

1. In base alla applicazione dei criteri di cui all'art. 2, il calendario della transizione al digitale delle 16 aree tecniche citate è definito come da tabella 2, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Art. 4.

Definizione delle scadenze

1. Le date relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre per ciascuna delle aree tecniche di cui alla tabella 1, secondo il calendario previsto dalla tabella 2, allegate al presente decreto, sono stabilite con successivi provvedimenti ministeriali, da emanarsi entro il termine di nove mesi antecedenti a ciascuna delle date suindicate per ogni singola area tecnica.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per la regione Sardegna è confermato il periodo temporale per il passaggio definitivo alla trasmissione digitale terrestre ricompreso a partire dal 15 ottobre 2008 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2008.

2. Per la digitalizzazione dell'area tecnica Valle d'Aosta, stante l'avanzato stato dei lavori, la data di switch off è fissata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 52

ALLEGATO 1

TABELLA 1		
AREA 1	Piemonte occidentale	ricomprendente le province di Torino, Cuneo
AREA 2	Valle D'Aosta	ricomprendente la provincia di Aosta
AREA 3	Piemonte orientale, Lombardia	ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza
AREA 4	Trentino e Alto Adige	ricomprendente le province autonome di Trento e di Bolzano e la provincia di Belluno
AREA 5	Emilia Romagna	ricomprendente le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
AREA 6	Veneto	ricomprendente le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Mantova, Pordenone
AREA 7	Friuli Venezia Giulia	ricomprendente le province di Gorizia, Trieste, Udine
AREA 8	Liguria	ricomprendente le province di Genova, Imperia, Savona
AREA 9	Toscana, Umbria	ricomprendente le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni, Viterbo, La Spezia
AREA 10	Marche	ricomprendente le province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino
AREA 11	Abruzzo, Molise	ricomprendente le province di Chieti, L 'Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia, Foggia
AREA 12	Lazio	ricomprendente le province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma
AREA 13	Campania	ricomprendente le province di Avellino,Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
AREA 14	Basilicata, Puglia	ricomprendente le province di Matera, Potenza, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto, Cosenza, Crotone
AREA 15	Sicilia, Calabria	ricomprendente le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia
AREA 16	Sardegna	ricomprendente le province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia-Tempio, Oristano, Medio Campidano, Sassari, Ogliastra

ALLEGATO 2

TABELLA 2		
2008	II sem	Area 16 Sardegna
2009	I sem	Area 2 Valle d'Aosta
	II sem	Area 1 Piemonte occidentale Area 4 Trentino e Alto Adige (*inclusa la provincia di Belluno)* Area 12 Lazio Area 13 Campania
2010	I sem	Area 3 Piemonte orientale e Lombardia (*inclusa la provincia di Piacenza)*
	II sem	Area 5 Emilia Romagna * Area 6 Veneto (*incluse le provincie di Mantova e Pordenone)** Area 7 Friuli Venezia Giulia Area 8 Liguria
2011	I sem	Area 10 Marche * Area 11 Abruzzo e Molise (*inclusa la provincia di Foggia)** Area 14 Basilicata e Puglia (*incluse le provincie di Cosenza e Crotone)*
2012	I sem	Area 9 Toscana e Umbria (*incluse le provincie di La Spezia e Viterbo)*
	II sem	Area 15 Sicilia e Calabria

*gli switch off delle aree 5 e 6 e quelle 10 e 11 sono da considerarsi, rispettivamente, facenti parte di un processo congiunto

08A07166

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Conero servizi - Società cooperativa», in Camerano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 marzo 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Conero servizi - Società cooperativa», con sede in Camerano (Ancona) (codice fiscale n. 01054500424) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Attilio Barigelli, nato a Cingoli (Macerata) il 20 novembre 1958, con studio in Macerata, corso Cavour n. 40/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07260

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Service società cooperativa», in Leinì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 giugno 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Service società cooperativa», con sede in Leinì (Torino), (codice fiscale n. 06673100019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Franco Nada, nato a Torino il 30 dicembre 1962, ivi domiciliato in via Pinasca, n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07261

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Ecologia e Territorio - Soc. coop. a r.l.», in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 febbraio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ecologia e Territorio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara (codice fiscale n. 01166980688), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luigi Ucci, nato a Roma il 24 agosto 1969, con studio in Lanciano (Chieti), via Torre Sansone n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07262

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Servizi generali industriali - Società cooperativa», in Chiavari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Servizi generali industriali - Società cooperativa», con sede in Chiavari (Genova) (codice fiscale 00982620114) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Giuseppina Cinti, nata a Genova l'8 aprile 1950 ivi domiciliata, con studio in Viale Bisaggio, n. 4/1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07165

DECRETO 16 settembre 2008.

Integrazioni e modifiche al decreto 27 febbraio 2008, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; e in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, e in particolare l'art. 32, comma 1 ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 27 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 85 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2008, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2008 (di seguito: decreto direttoriale 27 febbraio 2008);

Visto il decreto direttoriale 4 giugno 2008 di integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 27 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008.

Vista l'istanza del 26 maggio 2008 con la quale la società INTER.E.M. S.r.l. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto esplodente denominato «ERGODYN 35E» prodotto dalla Società NITROERG SA di Bierun, Polonia;

Visto che la società INTER.E.M. ha trasmesso, per detto prodotto, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato polacco GIG all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Considerato che tale documentazione attesta la conformità del prodotto esplodente in questione ai requisiti previsti dal citato decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, per la rispettiva sottoclasse di appartenenza;

Visto il versamento di 50,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla società INTER.E.M. alla Tesoreria provinciale dello Stato di Alessandria in data 27 luglio 2008 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2008 del prodotto esplodente sopra descritto;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 27 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Prodotto intestato alla INTER.E.M. S.r.l.

1. Il prodotto esplodente «ERGODYN 35E», prodotto dalla Società NITROERG SA di Bierun, Polonia (codice società: NEP) ed intestato alla Società INTER.E.M. Srl (codice società: IEM), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. L'esplosivo di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 1ª, classe A e nella sottoclasse b. Allo stesso è attribuito il seguente codice del Ministero dello sviluppo economico:

TABELLA 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
ERGODYN 35E	1Ab 0275	NEP (import. IEM)

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 16 settembre 2008

Il direttore generale: ROMANO

08A07278

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Palcogiovani Servizi Scpa Onlus», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 marzo 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Palcogiovani Servizi Scpa Onlus», con sede in Brescia, (codice fiscale n. 02709330985) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Dario Brambilla, nato a Brescia il 28 novembre 1954, con studio in Brescia, via F.lli Ugoni n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07290

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Unitaria società cooperativa», in liquidazione, in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 marzo 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Unitaria società cooperativa», in liquidazione, con sede in Milano (codice fiscale n. 00793260159), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Gisella Risari, nata a Chignolo Po (Pavia) il 29 aprile 1943, con studio in Casteggio (Pavia), via Anselmi n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07291

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Trottola società cooperativa sociale», in Corsico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 gennaio 2008 e dei successivi accertamenti in data 5 maggio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Trottola società cooperativa sociale», con sede in Corsico (Milano) (codice fiscale n. 10491130158), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Ballarin, nato a Roma, il 14 settembre 1965, con studio in Monza, via Don Minzoni n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07292

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2008.

Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone tra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la delibera n. 307 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 17 giugno 2008, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui trattasi con decorrenza 1° luglio 2008 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2006 e il 2007, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 1,7%;

Considerato che la suddetta delibera ha tenuto conto, come lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalità di erogazione dello stesso, nonché i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilità;

Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2007;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 2008 l'importo mensile di cui in premessa è determinato nella misura di euro 226,45.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 222

08A07273

DECRETO 23 luglio 2008.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per gli anni 1999/2005 per la liquidazione delle rendite INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei tecnici sanitari di radiologia, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005 che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1996 e precedenti, 1997, 1998, e 1° semestre 2005;

Considerato che negli anni dal 1996 al 2001 le retribuzioni accertate sono variate, per effetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del SSN, in misura pari all'11,97 per cento, e che quindi occorre rideterminare le retribuzioni convenzionali dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che negli anni 2001 al 2005 le retribuzioni accertate sono ulteriormente variate, per effetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del SSN, in misura pari all'11,04 per cento, e che quindi occorre rideterminare le retribuzioni dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite a decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Viste le variazioni effettive dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,7 per cento;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 12 dicembre 2007, n. 407 e le allegate note tecniche della Consulenza statistico attuariale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Federazione nazionale collegi professionali TSRM, espresso con nota del 2 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata nelle seguenti misure:

anno 1999	euro 19.083,64
anno 2000	euro 19.389,65
anno 2001	euro 19.925,48
anno 2002	euro 20.433,88
anno 2003	euro 20.992,88
anno 2004	euro 21.508,53
anno 2005	euro 22.124,36

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, la retribuzione al 1° gennaio 2001, pari a euro 19.925,48, riassorbe l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2000; la retribuzione al 1° gennaio 2005, pari ad euro 22.124,36, riassorbe gli incrementi operati con effetto dal 1° luglio 2002, dal 1° luglio 2003 e dal 1° luglio 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 223

08A07274

DECRETO 30 luglio 2008.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2007 per il settore industria;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 308 del 17 giugno 2008, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che si è verificata una variazione pari al 12,45 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2007 rispetto a quella dell'anno 2003, stabilita con decreto ministeriale 15 ottobre 2004;

Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 23 luglio 2008, ove è stato acquisito l'assenso del Ministeri dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 66,19 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nella misura di euro 13.899,90 e di euro 25.814,10.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 37.172,30 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 31.493,20 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 28.653,65 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2006 e precedenti 1,0628

anno 2007 1,0000

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è fissato in euro 457,67.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è fissato in euro 1.833,81.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 493 del 3 dicembre 1999, la retribuzione convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, è rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è di euro 13,899,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 224

08A07275

DECRETO 30 luglio 2008.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali nel settore agricolo, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi

annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2007 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 308 del 17 giugno 2008, nonché la relazione del Direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, allegate alla citata delibera;

Visto che si è verificata una variazione pari al 12,45 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2007 rispetto a quella dell'anno 2003, stabilita con decreto ministeriale 15 ottobre 2004;

Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 23 luglio 2008, ove è stato acquisito l'assenso del Ministeri dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera *c)* della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 10 gennaio 2008, in euro 20.978,21.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata dal 1° gennaio 2008 in euro 13.899,90, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è fissato in euro 457,67

Art. 3.

A norma dell'art. 233 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è fissato in euro 1.833,81.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 225

08A07276

DECRETO 24 settembre 2008.

Individuazione degli «intermedi» destinati alla produzione di emoderivati ai quali non si applica l'autorizzazione all'esportazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione»;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», e successive modificazioni, ed in particolare il secondo periodo del comma 1 che esclude l'obbligo di autorizzazione per gli intermedi destinati alla produzione di emoderivati, individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco - AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti», e in particolare il suo art. 26 (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma), ove è prescritto, tra l'altro, che il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, rispondano ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 248 del 23 ottobre 2000, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico»;

Vista la proposta dell'AIFA formulata in data 25 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e successive modificazioni non sono soggetti ad autorizzazione all'esportazione, gli intermedi costituiti da semilavorati di produzione di medicinali emoderivati destinati alle ulteriori fasi di completamento del processo di produzione per l'ottenimento dei prodotti finiti e originati da plasma raccolto in Paesi esteri, le cui caratteristiche rispondono ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente ed alle direttive europee applicabili.

2. Gli intermedi di cui al comma 1 e il plasma di origine devono essere conformi a quanto documentato in una autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ovvero della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche ed integrazioni ovvero del regolamento (CE) n. 726/2004.

3. Gli intermedi di cui al comma 1, quando siano destinati all'esportazione verso Paesi terzi, devono risultare, comunque, prodotti in accordo ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa in vigore in materia di sangue e di medicinali emoderivati.

4. L'azienda che esporta deve documentare con rapporto trimestrale, da notificare all'AIFA e al Centro nazionale sangue, l'origine, la tipologia, la quantità e la destinazione degli intermedi esportati secondo lo schema consultabile sul sito web dell'AIFA. Il rapporto trimestrale deve essere accompagnato da una dichiarazione, rilasciata dalla Persona Qualificata del sito produttivo, attestante la conformità del plasma di origine alla Farmacopea europea, versione vigente, e alle direttive europee applicabili e che gli intermedi ottenuti sono conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di sangue e medicinali emoderivati anche se destinati all'esclusiva esportazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

08A07168

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 ottobre 2008.

Modifica della Tabella A allegata al decreto 29 luglio 2008, relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2008.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE,
LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Visto il D.D. 29 luglio 2008 relativo alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2008/2009, della somma complessiva di € 103.291.000, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2008;

Rilevato che da un'ulteriore verifica dei dati forniti dalla Direzione generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi, relativi agli alunni iscritti alla scuola dell'obbligo nell'anno scolastico 2005/2006, è emersa una inversione dei dati parziali relativi alle regioni Umbria e Marche;

Considerato che tale sovrapposizione di dati, determinata da errore meramente materiale, ha comportato alterazioni nelle ripartizioni dei fondi alle due regioni sopraindicate con riflessi di lieve entità anche relativamente agli altri contesti territoriali;

Considerata la necessità di procedere alla modifica della Tabella A allegata al citato decreto dipartimentale 29 luglio 2008 relativa al piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la Tabella A allegata al citato D.D. 29 luglio 2008 relativa al piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico, deve intendersi sostituita dalla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 ottobre 2008

Il vice direttore generale: SCALA

TABELLA A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione (anno 2005)

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)	Recupero annualità 2001 Sentenza Corte Costituzionale del 3/21 dicembre 2001	TOTALE
	%	N.	N.	€		
	a	b	$c=b*a/100$	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$		
Piemonte	17,4	174.857	30.425	3.837.514		3.837.514
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	12,5	5.318	665	83.845	107.597	191.442
Lombardia	12,6	384.662	48.467	6.113.184		6.113.184
Trento	10,5	23.172	2.433	306.881	311.552	618.433
Bolzano-Bozen	11,5	23.335	2.684	338.472	340.271	678.743
Veneto	12,8	205.518	26.306	3.318.008		3.318.008
Friuli-Venezia Giulia	14,5	47.487	6.886	868.481	964.834	1.833.315
Liguria	19,0	60.343	11.465	1.446.099		1.446.099
Emilia-Romagna	12,0	167.394	20.087	2.533.604		2.533.604
Toscana	10,7	151.404	16.200	2.043.331		2.043.331
Umbria	17,4	38.173	6.642	837.767		837.767
Marche	14,0	71.730	10.042	1.266.621		1.266.621
Lazio	16,1	262.417	42.249	5.328.875		5.328.875
Abruzzo	24,1	65.606	15.811	1.994.244		1.994.244
Molise	27,7	17.155	4.752	599.361		599.361
Campania	27,5	376.291	103.480	13.051.913		13.051.913
Puglia	27,8	242.346	67.372	8.497.639		8.497.639
Basilicata	31,0	35.073	10.873	1.371.362		1.371.362
Calabria	34,9	120.404	42.021	5.300.099		5.300.099
Sicilia	36,7	312.136	114.554	14.448.660		14.448.660
Sardegna	19,4	88.194	17.110	2.158.035		2.158.035
ITALIA		2.873.015	600.524	75.743.996	1.724.254	77.468.250

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2006
(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2005/06
(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.
(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

08A07289

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 ottobre 2008.

Indizione delle elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 recante Regolamento per la elezione di rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 giugno 2008 recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto in particolare l'art. 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007 relativo al Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici;

Considerato che a norma del predetto art. 13, comma 6, il Consiglio Superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Sentito il Segretario generale in merito alla data delle elezioni, alle circoscrizioni elettorali, alla composizione della Commissione elettorale centrale e delle Commissioni elettorali circoscrizionali;

Ritenuto di definire, in ambito regionale, le circoscrizioni elettorali relative alle suddette elezioni come coincidenti con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e negli Uffici dell'Amministrazione periferica del Ministero individuati nel presente decreto;

Vista la nota prot. n. 4906 del 25 giugno 2008, con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha designato il magistrato incaricato di presiedere la Commissione elettorale centrale;

Vista la nota n. 42736 del 24 settembre 2008 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ufficio per le relazioni sindacali, ha concordato sulla data delle predette elezioni proposta da questo Ministero per il giorno 16 novembre 2008, con prosecuzione, ove necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo 17 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali sono indette per il giorno 16 novembre 2008 dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con prosecuzione fino alle ore 14.00 del giorno successivo, 17 novembre 2008.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali, relative alle elezioni sopra indicate, sono determinate come segue:

Abruzzo: L'Aquila - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo - Portici di San Bernardino, n. 3 - 67100 L'Aquila;

Basilicata: Potenza - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata - Corso XVIII agosto 1860, n. 84 - 85132 Potenza;

Calabria: Cosenza - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria - Piazza Valdesi, n. 13 - 87100 Cosenza;

Campania: Napoli - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania - via Eldorado, n. 1 Castel dell'Ovo 80132 - Napoli;

Emilia Romagna: Bologna - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna via S. Isaia, n. 20 - 40123 Bologna;

Friuli venezia Giulia: Trieste - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia - Piazza della Libertà, n. 7 - 34132 Trieste;

Lazio: Commissione elettorale centrale: Roma - Ministero per i beni e le attività culturali - via di San Michele, n. 22 - 00153 Roma;

Lazio: Roma - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio - Piazza di Porta Portese, n. 1 - 00153 Roma;

Liguria: Genova - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria - via Balbi, n. 10 - 16126 Genova;

Lombardia: Milano - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia - Corso Magenta, n. 34 - Palazzo Litta - 20123 Milano;

Marche: Ancona - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche - via Birarelli, n. 35 - 60121 Ancona;

Molise: Campobasso - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise - Piazza Vittorio Emanuele, n. 9 - 86100 Campobasso;

Piemonte: Torino - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte - Piazza San Giovanni, n. 2 - 10122 Torino;

Puglia: Bari - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia Strada dei Dottula - Isolato 49 - 70121 Bari;

Sardegna: Cagliari - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna - via San Lucifero, n. 109 - 09127 Palermo;

Sicilia: Palermo - Soprintendenza archivistica per la Sicilia - via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo;

Toscana: Firenze - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana - Lungarno Anna Maria Luisa de Medici, n. 4 - 50122 Firenze;

Trentino Alto Adige: Bolzano - Archivio di Stato di Bolzano - via Armando Diaz, n. 8 - 39100 Bolzano;

Umbria: Perugia - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria - Piazza della Repubblica, n. 78 - 06121 Perugia;

Veneto: Venezia - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Piazza San Marco, n. 63 - 30124 Venezia.

Art. 3.

La Commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente: Torri Enrico, Consigliere della Corte dei conti;

Membri:

Cassata Maria Concetta, dirigente ispettore;

Carlini Gaspare, C3 S - Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;

Currò Antonino, C3 S - Direzione generale per beni archeologici;

Videtta Elisabeth, C3 S - Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

Amici Roberto, C3 - Direzione generale per il cinema;

Bisi Maria Luisa, C2 - Archivio centrale dello Stato.

La Commissione elettorale centrale avrà sede a Roma, via di San Michele, 22.

Art. 4.

Le Commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

Abruzzo

Presidente: Andreassi dott. Giuseppe, Soprintendente *ad interim* per i beni archeologici dell'Abruzzo;

Membri:

Staffa Andrea Rosario, C3S - Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo - con sede a Chieti;

Carli Maria Grazia, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo;

Santariga Claudia, C3 - Archivio di Stato de L'Aquila;

Di Rienzo Rosaria, C2 - Soprintendenza archivistica per l'Abruzzo - con sede a Pescara;

Pratola Maria Rita, C2 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo - con sede a L'Aquila;

Lopardi Antonella, C2 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo - con sede a L'Aquila.

Basilicata

Presidente: Maurano ing. Attilio, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata;

Membri:

Mortoro Francesca, C3S - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;

Spaziante Michele, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata - con sede a Potenza;

Santarsiero Vito, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;

Antonucci Giovanna, C2 - Soprintendenza archivistica per la Basilicata - con sede a Potenza;

Vita Luigi Alfredo, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;

Adinolfi Anna, B3 - Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata - con sede a Potenza.

Calabria

Presidente: De Chirico dott. Fabio, Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria;

Membri:

Tirroni Maria Teresa, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone - con sede a Cosenza;

Valentini Giuseppe, C3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria - con sede a Cosenza;

Muscarà Concettina, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria - con sede a Reggio Calabria;

Graziani Elvira, C3 - Biblioteca nazionale di Cosenza;

Ferrara Ciro, C3 - Archivio di Stato di Cosenza;

Arillotta Ada, C2 - Soprintendenza archivistica per la Calabria - con sede a Reggio Calabria.

Campania

Presidente: Storchi dott.ssa Maria Luisa, Soprintendente archivistico per la Campania;

Membri:

Capolongo Carla, C3S - Biblioteca nazionale di Napoli;

Parrilli Sergio, C3S - Biblioteca universitaria di Napoli;

Focone Menuccia, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli e provincia - con sede a Napoli;

Di Nosse Mirella, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Caserta e Benevento - con sede a Caserta;

Capuano Anna, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Caserta e Benevento - con sede a Caserta;

Santamaria Aldo, C3 - Archivio di Stato di Caserta.

Emilia Romagna

Presidente: Ficacci dott. Luigi, Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

Membri:

Sinigalliesi Daniela, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia - con sede a Bologna;

Melloni Emanuela, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna;

Perrone Antonio, C3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - con sede a Bologna;

Stefani Elena, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna - con sede a Bologna;

Vancini Loretta, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia - con sede a Bologna;

Scola Patrizia, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna.

Friuli Venezia Giulia

Presidente: Dorsi dott. Pierpaolo, Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia;

Membri:

Cavalieri Maria Cristina, C3S - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;

Tatò Grazia, C3S - Archivio di Stato di Trieste;

Maselli Scotti Franca, C3S - Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia - con sede a Trieste;

Fabiani Rossella, C3S - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia - con sede a Trieste;

Anselmi Maurizio, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;

Milella Chiara, B3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.

Lazio

Presidente: Rezzi arch. Stefano, Dirigente Ispettore;

Membri:

Bonito Simonetta, C3S - Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

Adorni Giuliana, C3S - Archivio di Stato di Roma;

Lepre Stefano, C3S - Soprintendenza archivistica per il Lazio - con sede a Roma;

Mella Giuseppe, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Rieti e Viterbo - con sede a Roma;

Ivone Fiorella, C2 - Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

Rotolo Aldo, C2 - Archivio di Stato di Roma.

Liguria

Presidente: Rossini dott. Giorgio, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria;

Membri:

Boggero Franco, C3S - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria - con sede a Genova;

Benazzi Donatella, C2 - Biblioteca universitaria di Genova;

Vernazza Silvana, C2 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria - con sede a Genova;

Faro Antonino, C1 - Archivio di Stato di La Spezia;

Picone Giuseppina, B3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria - con sede a Genova;

Balestra Claudio, B3 - Archivio di Stato di Imperia.

Lombardia

Presidente: Artioli arch. Alberto, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Milano, Lodi, Pavia, Monza e Bergamo;

Membri:

Palazzo Michela, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;

Crapanzano Lucia, C1S - Soprintendenza archivistica per la Lombardia con sede a Milano;

Rizzi Elena, C1 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;

Mogavero Rosalba, B3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese - con sede a Milano;

Ciuro Santo, B3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese - con sede a Milano;

Manzi Antonio B3, - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.

Marche

Presidente: De Marinis dott. Giuliano, Soprintendente per i beni archeologici delle Marche;

Membri:

Cardamone Domenico, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche;

Quiri Paolo, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche - con sede ad Ancona;

Salvati Pierluigi, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - con sede ad Ancona;

Mazzoni Alberto, C3 - Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - con sede ad Ancona;

Silvestrini Mara, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche - con sede ad Ancona;

De Angelis Maria Antonietta, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche.

Molise

Presidente: Glielmo dott.ssa Elena, Soprintendente archivistico per il Molise;

Membri:

Muccilli Oreste, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise;

Capini Stefania, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici del Molise - con sede a Campobasso;

Civerra Claudio, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise - con sede a Campobasso;

Terzani Cristiana, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici del Molise - con sede a Campobasso;

Claudio Romano, C1 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise - con sede a Campobasso;

Marracino Mario, C1 - Soprintendente per i beni archeologici del Molise - con sede a Campobasso.

Piemonte

Presidente: Pernice Ing. Francesco, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte;

Membri:

Simonetta Piergiorgio, C3S - Soprintendenza archivistica per il Piemonte - con sede a Torino;

Giaccaria Angelo, C3S - Biblioteca nazionale universitaria di Torino;

Pedronetto Giovanni, C3S - Biblioteca nazionale universitaria di Torino;

Quaranta Clotilde, C2 - Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie - con sede a Torino;

Bocci Luciano, C2 - Archivio di Stato di Torino;

Di Marino Gaetano, B3 - Biblioteca reale di Torino.

Puglia

Presidente: Andreassi dott. Giuseppe, Soprintendente per i beni archeologici della Puglia;

Membri:

Lorusso Michele, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

Ligotti Francesca, C3 - Archivio di Stato di Bari;

Amendolagine Beatrice, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

De marzo Antonella, C3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia - con sede a Bari;

Virno Maria, C3 - Biblioteca nazionale di Bari;

Bozzani Paola, C3 - Soprintendenza archivistica per la Puglia - con sede a Bari.

Sardegna

Presidente: Ferrai Cocco Ortu dott.ssa Marinella, Direttore Archivio di Stato di Cagliari;

Membri:

Gessa Ester, C3S - Biblioteca universitaria di Cagliari;

Lai Maria Rosaria, C3S - Soprintendenza archivistica per la Sardegna - con sede a Cagliari;

Palomba Carla, C3S - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;

Deidda Giovanna, C3S - Archivio di Stato di Cagliari;

Sailis Andrea, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;

Montanari Stefano, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna - con sede a Cagliari.

Sicilia

Presidente: Giordano dott.ssa Giuseppina, Soprintendente archivistico per la Sicilia;

Membri:

Abenavoli Stefano, C3S - Archivio di Stato di Palermo;

Novello Vincenzina, C3S - Archivio di Stato di Palermo;

Mazzola Vincenza Ornella, C3S - Soprintendenza archivistica per la Sicilia - con sede a Palermo;

Sambito Santina, C3S - Archivio di Stato di Trapani;

Tullio Carlo, B3S - Soprintendenza archivistica per la Sicilia - con sede a Palermo;

Ballistreri Umberto, B3 - Soprintendenza archivistica per la Sicilia - con sede a Palermo.

Toscana

Presidente: Prunai dott.ssa Anna Maria, Direttore Biblioteca Marucelliana di Firenze;

Membri:

Fani Alessandro, C3S - Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana - con sede a Firenze;

Lazzi Giovanna, C3S - Biblioteca Riccardiana di Firenze;

Bietti Monica, C3 - Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze - con sede a Firenze;

Mandato Giuseppe, C3 - Opificio delle pietre dure - con sede a Firenze;

Toccafondi Maurizio, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

Tucci Rosalba, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana.

Trentino Alto Adige

Presidente: Santoro dott. Raffaele, Direttore *ad interim* Archivio di Stato di Trento;

Membri:

Gässer Hubert, C3 - Archivio di Stato di Bolzano;

Zaccaria Armida, C3 - Archivio di Stato di Bolzano;

Fava Paola, C1S - Archivio di Stato di Bolzano;

Giovannini Paolo, C1S - Archivio di Stato Trento;

Postal Anita, C1S - Archivio di Stato di Trento;

Piccinini Sandra, B3 - Archivio di Stato di Trento.

Umbria

Presidente: Cutini dott.ssa Clara, Direttore Archivio di Stato di Perugia;

Membri:

Tommasi Maria Ambra, C3S - Archivio di Stato di Perugia;

Cenciaioli Luana, C3S - Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria - con sede a Perugia;

Abbozzo Francesca, C3S - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;

Mezzasette Valeriana, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria - con sede a Perugia;

Ciampichini Anna Maria, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;

Cascianelli Orsola, B3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria.

Veneto

Presidente: Sebastiani dott.ssa Maria Letizia, Direttore Biblioteca Marciana di Venezia;

Membri:

Cova Mauro, C3S - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia;

Gaudini Gianna C3S, - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia;

Vecchione Cleonice, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia;

D'Alessandro Rosa C2, - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia;

Nardone Angela, B3 - Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare - con sede a Venezia;

Costa Alberto, B3 - Biblioteca Marciana di Venezia.

La prima riunione della Commissione elettorale centrale è stabilita per il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana alle ore 10 presso la sede del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici viadi San Michele 22, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 3 ottobre 2008

Il Ministro: BONDI

08A07367

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio Turistico Trapanese s.c. a r.l. - Revoca. (Deliberazione n. 44/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194/2001), successivamente aggiornata con delibera 13 novembre 2003, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82/2004) e delibera 18 marzo 2005, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/2005), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Turistico Trapanese s.c. a r.l. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore del turismo nel territorio della provincia di Trapani, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., per un importo complessivo pari a 90.117.803,82 euro, agevolazioni finanziarie pari a 51.296.769,64 euro, di cui 35.907.738,75 euro a carico dello Stato e i restanti 15.389.030,89 euro a carico della regione Siciliana e una occupazione diretta pari a 465,9 U.L.A.;

Vista la nota n. 0004253 del 26 marzo 2008, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di revoca delle agevolazioni per il contratto di programma di cui sopra, con riferimento alla emersione di elementi interdettivi alla concessione delle agevolazioni;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca dell'importo totale delle agevolazioni approvate a favore del contratto di programma di cui sopra, pari a 51.296.769,64 euro, fermo restando che le risorse già erogate a titolo di anticipazione, pari a 33.368.846,77 euro saranno disponibili solo al momento del loro effettivo recupero da parte del Ministero dello sviluppo economico che ne informerà periodicamente questo Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È revocata l'assegnazione della somma di 51.296.769,64 euro (di cui 35.907.738,75 euro a carico dello Stato e 15.389.030,89 euro a carico della regione Siciliana) disposta con la citata delibera n. 84/2001, successivamente aggiornata con delibere n. 94/2004 e n. 30/2005, finalizzata alla concessione delle agevolazioni finanziarie di pari importo a favore del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio Turistico Trapanese s.c. a r.l.

2. Il Ministero dello sviluppo economico curerà gli adempimenti conseguenti alla presente delibera ed in particolare il recupero della somma di 33.368.846,77 euro già erogata a titolo di anticipazione.

3. Il Ministero dello sviluppo economico informerà il Comitato con cadenza annuale sulle somme effettivamente recuperate.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 225

08A07287

DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

Approvazione, con prescrizioni, del Programma attuativo FAS Nazionale «Ricerca e competitività Mezzogiorno e Centro-Nord». (Attuazione delibera CIPE n. 166/2007). (Deliberazione n. 63/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e

viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e in particolare i commi 863 e 864 dell'art. 1, i quali prevedono, fra l'altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e che il Quadro strategico nazionale (QSN) costituisce lo strumento della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare il comma 537 dell'art. 1, che ha rimodulato la ripartizione di cui al citato comma 863 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria per il 2007, disponendo la seguente distribuzione temporale delle risorse: 100 milioni di euro per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015;

Vista la propria delibera n. 174 del 22 dicembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2007) di «Approvazione del Quadro strategico nazionale» e relativo allegato, concernente «La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013» (nel seguito «Allegato FAS-QSN»);

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011, approvato dal Governo il 28 giugno 2007, che nel richiamare obiettivi e priorità della programmazione unitaria comunitaria e nazionale contenuta nel QSN 2007-2013 richiede una forte complementarietà fra politica regionale e politica economica e conseguente collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità;

Vista la propria delibera 3 agosto 2007, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2007) relativa all'approvazione delle «Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013»;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166, recante «Attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate»;

Visto in particolare il punto 2.3.3 della citata delibera n. 166/2007 che prevede che l''attuazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziati dal FAS sia realizzata attraverso la definizione, da parte delle Amministrazioni regionali e centrali destinatarie delle risorse, di un documento di programmazione attuativa (Programma attuativo FAS Nazionale, Programma attuativo FAS Interregionale o Programma attuativo FAS Regionale) contenente i profili operativi atti a esplicitare i contenuti di programmazione strategica definiti nei Documenti Unitari di Programmazione (DUP) e/o nei Documenti Unitari Strategia Specifica (DUSS), i relativi obiettivi ed azioni e tale quindi da consentire l'univoca interpretazione della relativa strategia e le necessarie attività di valutazione in itinere ed ex post; a tal fine lo stesso punto 2.3.3. indica uno schema di riferimento per la definizione dei citati Programmi attuativi FAS e per l'esplicitazione dei relativi contenuti;

Visto il successivo punto 3.1 della citata delibera n. 166/2007 che disciplina le modalità e le procedure per la definizione e approvazione dei programmi FAS ed in particolare il punto 3.1.1 relativo ai Programmi attuativi FAS Nazionali, che prevede, tra l'altro, che gli stessi Programmi siano trasmessi dal MISE-DPS al CIPE per l'approvazione;

Considerato che con la citata delibera n. 166/2007 questo Comitato ha assegnato al Programma «Ricerca e competitività» risorse pari a 6.634,395 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno e 576,779 milioni di euro per le regioni del Centro-Nord, per un importo complessivamente pari a 7.211,174 milioni di euro;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 4246 del 26 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla Segreteria del CIPE il Programma Attuativo FAS nazionale «Ricerca e competitività mezzogiorno e centro-nord», redatto dal Ministero dell'università e della ricerca in qualità di Amministrazione di riferimento del Programma, di cui è stata richiesta l'approvazione da parte del CIPE, condizionata alla predisposizione della valutazione ambientale strategica e all'adozione di un successivo Documento dettagliato di attuazione necessario

a completare la definizione tecnico-operativa della proposta di Programma da sottoporre al CIPE per le conseguenti determinazioni;

Vista la successiva nota del Ministro dello sviluppo economico n. 4521 del 31 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla Segreteria del CIPE una versione aggiornata del citato Programma Attuativo FAS nazionale «Ricerca e competitività mezzogiorno e centro-nord», rispetto al testo inviato in data 26 marzo 2008, di cui è stata richiesta l'approvazione da parte del CIPE, condizionata alla predisposizione della valutazione ambientale strategica e subordinata — ai fini dell'utilizzazione delle risorse e fatti salvi gli ulteriori adempimenti già previsti dalla delibera CIPE n. 166/2007 in relazione al Documento unitario di strategia specifica (DUSS) — al positivo esame del citato Documento dettagliato di attuazione da parte del MISE-DPS che provvederà successivamente a trasmetterlo al CIPE;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/2008/3465/AO6 del 21 marzo 2008 che ha segnalato criticità in merito al mancato rispetto — nella procedura di approvazione del Programma — delle previsioni di cui alla Direttiva 2001/42/CE ed al successivo decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi;

Considerato che la proposta in esame rinvia al citato Documento dettagliato di attuazione la definizione di alcuni dei contenuti minimi comuni che la citata delibera n. 166/2007 al punto 2.3.3 prescrive per i Programmi attuativi FAS e che è pertanto necessario che il detto Documento dettagliato di attuazione sia sottoposto ad approvazione da parte del CIPE;

Vista la odierna nota del Ministero dello sviluppo economico n. 7979 — acquisita in corso di seduta, unitamente alla stesura aggiornata del Programma in esame — con la quale sono fornite, fra l'altro, precisazioni relative al quadro finanziario del Programma stesso;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla segreteria del CIPE, contenute nell'Appunto Generale n. 434-P del 1° aprile 2008, relativo alla odierna seduta preparatoria;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

È approvato, con le prescrizioni di seguito formulate, l'allegato Programma Attuativo FAS nazionale «Ricerca e competitività mezzogiorno e centro-nord», acquisito agli atti di seduta, di cui alla delibera di questo Comitato n. 166/2007 richiamata in premessa.

Prescrive:

1. La messa a disposizione delle risorse per le finalità del presente Programma ai fini dei conseguenti impegni e per l'avvio della spesa del Programma stesso è subordinata ai seguenti adempimenti da porre in essere entro il termine del 30 settembre 2008:

a) attuazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca quale Amministrazione responsabile del Programma, della procedura di valutazione ambientale strategica;

b) presentazione del Piano di valutazione di cui al punto 6 della citata delibera n. 166/2007 e acquisizione del parere del Comitato d'indirizzo e di attuazione, di cui al punto 3.1.1 della medesima delibera n. 166/2007;

c) approvazione, trasmissione e diffusione del relativo DUSS che, ai sensi del punto 2.1.1 della citata delibera n. 166/2007, costituisce presupposto necessario per il trasferimento delle risorse FAS a seguito delle procedure di approvazione dei documenti di programmazione del MISE-DPS.

Il MISE-DPS verificherà l'espletamento e il perfezionamento degli adempimenti di cui al presente punto 1 e ne comunicherà l'esito alla Segreteria del CIPE, per la successiva presa d'atto di questo Comitato e la conseguente messa a disposizione delle risorse.

2. La messa a disposizione delle risorse per le finalità del presente Programma, ai fini dei conseguenti impegni e dell'avvio della relativa spesa, è inoltre subordinata al positivo esame da parte del MISE-DPS del Documento dettagliato di attuazione di cui alle premesse e alle successive determinazioni definitive da parte di questo Comitato.

Fermi restando le prescrizioni e i termini sopraindicati, al Programma in esame si applicano comunque tutte le procedure tecnico-amministrative e finanziarie previste dalla più volte citata delibera di questo Comitato n. 166/2007.

Roma, 2 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 221

08A07288

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 1° ottobre 2008.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 4 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. l, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 30 ottobre 2002;

Visto il decreto n. 11441 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 23334 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 25 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 35097 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 5833 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 15831 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 21324 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 8505 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2006 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 39016 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2007 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Vista la nota n. 8730 del 24 luglio 2007 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 38393 del 4 novembre 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale di alcune unità immobiliari ivi individuate;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38393 del 4 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale delle unità costituenti il complesso immobiliare sito in Roma, Piazza di Spagna, 35 - Piazza Mignanelli, 3, di cui alle pagine 60 e 61 del citato supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è quella riportata nell'allegato n. 1 facente parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente la precedente individuazione.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2008

Il direttore: PRATO

DECRETO 4 NOVEMBRE 2002 - RETTIFICHE

ALL. N. 1

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CAT.	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	18
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	520
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	343-344	5-11
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	343	501
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	343-344	500-500
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	529
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	37
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	25
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	343-344	3-28
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	42
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	38
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	532
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	343	502
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	521
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	512
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	523
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	520
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344-345	510-508
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	343	506
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	515
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	343	507
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	519
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	503
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	513
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	521
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344-345	509-505
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	527
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	23
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	511
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	16
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	9

DECRETO 4 NOVEMBRE 2002 - RETTIFICHE

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART. CAT.	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	35
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	16
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	505
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	519
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344-345	508-2
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	526
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	507
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	502
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	21
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	515
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	501
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	15
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	504
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	5
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	19
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	17
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	40
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	343-344	6-503
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	516
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	344	8
LAZIO	70002	2005	ROMA	P.ZA SPAGNA, 35 P.ZA MIGNANELLI, 3	62368	470	345	504

08A07167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita SS. Sacramento in Sant'Angelo in Lizzola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro Urbino).

08A07282

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 29, 30 settembre 1º, 2 e 3 ottobre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4349
Yen	152,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,605
Corona danese	7,4603
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79590
Fiorino ungherese	242,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7086
Zloty polacco	3,3840
Nuovo leu romeno	3,7010
Corona svedese	9,7009
Corona slovacca	30,305
Franco svizzero	1,5845
Corona islandese	143,38
Corona norvegese	8,3080
Kuna croata	7,1075
Rublo russo	36,4460
Nuova lira turca	1,8056
Dollaro australiano	1,7615
Real brasiliano	2,7115
Dollaro canadese	1,4929
Yuan cinese	9,8269
Dollaro di Hong Kong	11,1412
Rupia indonesiana	13549,76
Won sudcoreano	1700,21
Peso messicano	15,5603
Ringgit malese	4,9468
Dollaro neozelandese	2,1223
Peso filippino	67,320
Dollaro di Singapore	2,0558
Baht tailandese	48,866
Rand sudafricano	11,7590

Dollaro USA	1,4303
Yen	150,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,660
Corona danese	7,4611
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79030
Fiorino ungherese	242,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7086
Zloty polacco	3,3967
Nuovo leu romeno	3,7413
Corona svedese	9,7943
Corona slovacca	30,300
Franco svizzero	1,5774
Corona islandese	145,91
Corona norvegese	8,3330
Kuna croata	7,1049
Rublo russo	36,4095
Nuova lira turca	1,8136
Dollaro australiano	1,7739
Real brasiliano	2,7525
Dollaro canadese	1,4961
Yuan cinese	9,7954
Dollaro di Hong Kong	11,1124
Rupia indonesiana	13487,73
Won sudcoreano	1726,30
Peso messicano	15,7126
Ringgit malese	4,9238
Dollaro neozelandese	2,1143
Peso filippino	67,300
Dollaro di Singapore	2,0439
Baht tailandese	48,473
Rand sudafricano	11,8270

Dollaro USA	1,4081
Yen	149,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,513
Corona danese	7,4604
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79190
Fiorino ungherese	241,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,3819
Nuovo leu romeno	3,7364
Corona svedese	9,7268
Corona slovacca	30,304
Franco svizzero	1,5818
Corona islandese	156,68
Corona norvegese	8,2600
Kuna croata	7,1123
Rublo russo	36,1395
Nuova lira turca	1,7920
Dollaro australiano	1,7658
Real brasiliano	2,6829
Dollaro canadese	1,4912
Yuan cinese	9,6434
Dollaro di Hong Kong	10,9381
Rupia indonesiana	13370,85
Won sudcoreano	1680,57
Peso messicano	15,3976
Ringgit malese	4,8474
Dollaro neozelandese	2,0839
Peso filippino	66,670
Dollaro di Singapore	2,0196
Baht tailandese	47,854
Rand sudafricano	11,6408

Dollaro USA	1,3903
Yen	146,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,764
Corona danese	7,4599
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78720
Fiorino ungherese	243,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,4088
Nuovo leu romeno	3,8095
Corona svedese	9,7273
Corona slovacca	30,331
Franco svizzero	1,5732
Corona islandese	162,02
Corona norvegese	8,2910
Kuna croata	7,1094
Rublo russo	35,9529
Nuova lira turca	1,8130
Dollaro australiano	1,7676
Real brasiliano	2,7201
Dollaro canadese	1,4804
Yuan cinese	9,5215
Dollaro di Hong Kong	10,8014
Rupia indonesiana	13110,53
Won sudcoreano	1704,58
Peso messicano	15,3667
Ringgit malese	4,7917
Dollaro neozelandese	2,0754
Peso filippino	65,350
Dollaro di Singapore	2,0057
Baht tailandese	47,381
Rand sudafricano	11,6734

Dollaro USA	1,3834
Yen	145,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,795
Corona danese	7,4612
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78355
Fiorino ungherese	246,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	3,4277
Nuovo leu romeno	3,8765
Corona svedese	9,7017
Corona slovacca	30,329
Franco svizzero	1,5654
Corona islandese	156,13
Corona norvegese	8,2920
Kuna croata	7,1208
Rublo russo	35,8525
Nuova lira turca	1,8092
Dollaro australiano	1,7800
Real brasiliano	2,8411
Dollaro canadese	1,4899
Yuan cinese	9,4742
Dollaro di Hong Kong	10,7503
Rupia indonesiana	13045,46
Won sudcoreano	1697,85
Peso messicano	15,5978
Ringgit malese	4,7969
Dollaro neozelandese	2,0878
Peso filippino	65,050
Dollaro di Singapore	2,0063
Baht tailandese	47,298
Rand sudafricano	11,8073

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A07363

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Osvaldo Rocchi, nato il 12 settembre 1945 a Frassinoro (Modena), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 20 agosto 1965-12 settembre 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Riccardo Zaia, nato l'8 novembre 1957 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 24 marzo 1976-16 luglio 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Giannetto Fava, nato il 1° settembre 1950 a Jesi (Ancona), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 17 luglio 1969-31 luglio 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Claudio Carli, nato il 22 dicembre 1955 a Biella, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 15 gennaio 1975-4 luglio 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Efren Dalla Santa, nato il 2 novembre 1948 a Pederobba (Treviso), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 23 marzo 1968-2 novembre 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Sebastiano Battiato, nato il 25 agosto 1948 ad Acireale (Catania), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 16 marzo 1967-25 agosto 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Giancarlo Pisani, nato il 25 settembre 1949 a Baschi (Terni), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 15 settembre 1967-31 ottobre 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Stefano Petrilli, nato il 26 gennaio 1951 a Peschici (Foggia), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 14 gennaio 1971-26 settembre 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Salvatore Agnello, nato il 2 settembre 1950 a Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 16 settembre 1969-30 dicembre 2006.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Michele Avigliano, nato il 2 ottobre 1950 a Montesano Sulla Marcellana (Salerno), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 28 gennaio 1969-20 luglio 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Ezio Cini, nato il 12 maggio 1945 a Lari (Pisa), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 15 marzo 1966-15 marzo 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Antonio Sorvillo, nato il 18 dicembre 1947 ad Orta di Atella (Caserta), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 25 settembre 1967-30 giugno 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Nicolò Caceci, nato il 19 agosto 1946 a Castelvetrano (Trapani), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 23 marzo 1966-10 dicembre 2006.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Salvatore Rizzo, nato il 18 gennaio 1948 a Spongano (Lecce), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 22 agosto 1967-18 gennaio 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Claudio Adami, nato il 6 novembre 1953 a Salò (Brescia), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 18 settembre 1972-31 ottobre 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Carlo Bertossi, nato il 25 giugno 1949 a Siena, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 22 agosto 1967-14 marzo 2007.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Pietro Galetta, nato il 17 dicembre 1948 a Bari, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata ed efficace. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 15 settembre 1970-17 dicembre 2006.

Con decreto 16 settembre 2008, al luogotenente Carmine Picardo, nato il 16 giugno 1952 a Sorbo Serpico (Avellino), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 2 agosto 1972-31 dicembre 2006.

08A07281

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Icfvet» granulato per sospensione orale.

Provvedimento n. 225 del 26 settembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ICFVET granulato per sospensione orale, nella confezione: Granulato in bottiglia + siringa dosatrice - A.I.C. n. 103501019.

Titolare A.I.C.: Industria Chimica Fine - I.C.F. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona) - via G.B. Benzoni fraz. Scannabue - codice fiscale n. 00853100196.

Oggetto: Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito - tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti. Variazione consequenziale: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti - incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata, esclusivamente per la confezione granulare orale, la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e il rilascio dei lotti del prodotto finito, presso il sito produttivo Facta Farmaceutici S.p.A. - via Laurentina km 24,730 - Pomezia (Roma).

Pertanto la ditta già autorizzata Eli Lilly Italia S.p.A. - Sesto Fiorentino (Firenze) sarà completamente sostituita dall'officina produttiva Facta Farmaceutici S.p.A.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07256

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tribrissen 48%»

Con decreto n. 59 del 17 settembre 2008 è stata sospesa l'A.I.C. del medicinale per uso veterinario TRIBRISSEN 48% - A.I.C. n. 100217049.

Motivo della sospensione: inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, relativamente agli stampati illustrativi.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07257

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di adeguamento degli impianti della Raffineria di Cremona alla qualità dei combustibili per autotrazione - progetto «Autoil 2»; proponente Tamoil Raffinazione S.p.A., in Cremona.

Con il decreto n. 0000895 del 17 settembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di adeguamento degli impianti della Raffineria di Cremona alla qualità dei combustibili per autotrazione progetto «Autoil 2» proponente Tamoil Raffinazione S.p.A. con sede a Cremona in Piazzale Caduti del Lavoro, 30 - 26100 Cremona.

Il testo integrante del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A07283

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di un impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi processo Cemex e deposito temporaneo di manufatti di III categoria dell'impianto Eurex da realizzarsi nel comune di Saluggia; proponente società Sogin, in Roma.

Con il decreto n. 0000815 del 19 settembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di un impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi processo Cemex e deposito temporaneo di manufatti di III categoria dell'impianto Eurex da realizzarsi nel comune di Saluggia. Proponente la Società Sogin con sede a Roma in via Torino, 6 - 00184 Roma.

Il testo integrante del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340

08A07284

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 895/2008 del 30 luglio 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Hexal».

Nell'estratto della determinazione n. 895/2008 del 30 luglio 2008 relativa al medicinale per uso umano BICALUTAMIDE HEXAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2008 - serie generale - n. 184, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Leggasi:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

08A07295

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 893/2008 del 30 luglio 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Ratiopharm».

Nell'estratto della determinazione n. 893/2008 del 30 luglio 2008 relativa al medicinale per uso umano BICALUTAMIDE RATIOPHARM pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2008 - serie generale - n. 184, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Leggasi:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

08A07296

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 889/2008 del 30 luglio 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calubem».

Nell'estratto della determinazione n. 889/2008 del 30 luglio 2008 relativa al medicinale per uso umano CALUBEM pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2008 - serie generale - n. 184 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Leggasi:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

08A07297

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 894/2008 del 30 luglio 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Sandoz».

Nell'estratto della determinazione n. 894/2008 del 30 luglio 2008 relativa al medicinale per uso umano BICALUTAMIDE SANDOZ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2008 - serie generale - n. 184, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Leggasi:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

08A07298

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 890/2008 del 30 luglio 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Actavis».

Nell'estratto della determinazione n. 890/2008 del 30 luglio 2008 relativa al medicinale per uso umano BICALUTAMIDE ACTAVIS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2008 - serie generale - n. 184, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Leggasi:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

08A07299

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 891/2008 del 30 luglio 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Merck Generics».

Nell'estratto della determinazione n. 891/2008 del 30 luglio 2008 relativa al medicinale per uso umano BICALUTAMIDE MERCK GENERICS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2008 - serie generale - n. 184, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Leggasi:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

08A07300

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 892/2008 del 30 luglio 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Teva».

Nell'estratto della determinazione n. 892/2008 del 30 luglio 2008 relativa al medicinale per uso umano BICALUTAMIDE TEVA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2008 - serie generale - n. 184, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Leggasi:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

08A07301

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Naprossene Sodico Recofarma».

Con la determinazione n. aRM - 150/2008-7037 del 25 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Recofarma S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: NAPROSSENE SODICO RECOFARMA.

Confezione 032180061;

descrizione: 6 fiale soluz. iniett. 550 mg/5ml.

Confezione 032180059;

descrizione: 10 supposte 550 mg.

Confezione 032180046;

descrizione: 10 supposte BB 275 mg.

Confezione 032180010;

Descrizione: 30 capsule rigide 275 mg.

08A07285

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Tetanus Gamma».

Con la determinazione n. aRM - 140/2008-2278 del 22 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Kedrion S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: TETANUS GAMMA.

Confezione 022488035;

descrizione: «500 U.I. soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 2 ml.

Confezione 022488023;

Descrizione: «250 U.I./2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 2 ml.

08A07286

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4010 del 10 settembre 2008 alla società Acqua e Terme di Uliveto S.p.A. avente:

sede legale in via Pinciana, 25 - Roma;

stabilimento di produzione in via Provinciale Vicarese, località Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pistoia),

è stata concessa l'autorizzazione definitiva al confezionamento e vendita dell'acqua minerale «Uliveto» in contenitori di PET ottenuti da preforme prodotte con il polimero di PET Tairlin 3802, di cui al decreto dirigenziale n. 270 del 28 gennaio 2005.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Acqua e Terme di Uliveto S.p.A. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

08A07051

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel primo semestre del 2008:

Marchio	Denominazione	Sede
279 VE	Rossetton Oliviero	Musile di Piave
275 VE	Oreficeria Smeraldo di Scomparin D. & Gaion S.n.c.	Eraclea

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

08A07338

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-238) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.